

**Domanda di parere presentata dalla Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE**

(Parere 1/09)

(2009/C 220/24)

*Lingua processuale: Tutte le lingue ufficiali*

**Richiedente**

Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. J.-C. Piris e F. Florindo Gijón, sig.ra G. Kimberley, agenti)

**Quesiti sottoposti alla Corte**

Il previsto accorso relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario») <sup>(1)</sup> è compatibile con le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea?

<sup>(1)</sup> Documento di lavoro del Consiglio su un testo della presidenza riveduto relativo al progetto di accordo sul Tribunale del brevetto europeo e comunitario e al progetto di statuto (doc. 7928/09 del 23 marzo 2009).

**Ordinanza della Corte 17 febbraio 2009 — Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-483/07P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Ricorso di annullamento — Riserva da parte della Commissione del dominio «galileo.eu» — Art. 230, quarto comma, CE — Decisione che riguarda individualmente una persona fisica o giuridica — Ricorso manifestamente infondato)*

(2009/C 220/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (rappresentante: K. Bott, Rechtsanwalt)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e E. Montaguti, agenti)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 agosto 2007, causa T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento della decisione della Commissione di riservare, in applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello «.eu» e i

principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40), il nome di dominio «galileo.eu» come nome di dominio riservato all'uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi della Comunità — Necessità che la decisione impugnata riguardi individualmente chi propone ricorso — Violazione dell'art. 230, quarto comma, CE

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 8 del 12.1.2008.

**Ordinanza della Corte 19 maggio 2009 — AMS Advanced Medical Services GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), American Medical Systems, Inc**

(Causa C-567/07 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo AMS Advanced Medical Services — Impedimento parziale alla registrazione — Procedimento di opposizione — Ricorso divieto privo di oggetto — Non luogo a statuire)*

(2009/C 220/26)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* AMS Advanced Medical Services GmbH (rappresentante: S. Schäffler, avvocato)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), American Medical Systems, Inc (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, nella causa T-425/03, AMS/UAMI — American Medical Systems, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio comunitario figurativo «AMS Advanced Medical Services» per prodotti e servizi elencati nelle classi 5, 10 e 42 avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 settembre 2003, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione e viene parzialmente accolta l'opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo «AMS» — Procedimento di opposizione — Ricevibilità di un'istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore presentata dal richiedente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è luogo a statuire sull'impugnazione introdotta dalla AMS Advanced medical Services GmbH.*